

Prot.: 21900/RU

Roma, 12 gennaio 2023

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

VISTO il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 di recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE;

VISTO l'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 122, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022, il quale stabilisce, tra l'altro, che i tabacchi da inalazione senza combustione sono sottoposti, per l'anno 2023, ad accisa in misura pari al trentasei e cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette, rilevato ai sensi dell'articolo 39-*quinquies*, e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in ragione del tempo medio necessario per il consumo di un campione composto dalle cinque marche di sigarette più vendute, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti del tabacco senza combustione, il dispositivo specificamente previsto per il consumo, fornito dal produttore;

VISTA la determinazione direttoriale del 29 dicembre 2022, n. 632227/RU con la quale, tra l'altro, è stato rideterminato l'importo dell'accisa gravante sul chilogrammo convenzionale rapportato al PMP-sigarette in euro 156,70, corrispondente ad euro 0,15670 per sigaretta convenzionale;

VISTE le istanze della società Philip Morris Italia S.r.l. con le quali sono state comunicate le variazioni delle caratteristiche tecniche di alcune marche di tabacco da inalazione senza combustione già registrate ai fini della commercializzazione, per le quali risulta conclusa la relativa istruttoria procedimentale;

CONSIDERATO che, in base alle procedure tecniche sopra citate, è stato rideterminato il tempo medio di consumo per i prodotti di cui si chiedono le modifiche;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

1. Per i prodotti di cui all'allegata tabella, ai sensi dell'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridefinito l'importo dell'accisa gravante in conformità a quanto richiesto.

oooooooooooooooo

La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell'Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Marcello Minenna

ALLEGATO

Codice	MARCA	Tempo di consumo	Rapporto di equivalenza	Importo equivalente accisa/1 pezzo	Conf.ne da n. pezzi	Aggio per 1000 pezzi	IVA per 1000 pezzi	Accisa per 1000 pezzi	Accisa a pezzo	Accisa a confezion e	Prezzo di vendita al pubblico per 1000 pezzi	Prezzo di vendita al pubblico a confezione
3653	HEETS BLUE SELECTION	344,50	0,98623	0,15454	20	25,00	45,08	56,41	0,05641	1,1282	250,00	5,00
20064	FIIT MARINE	298,80	0,85540	0,13404	20	22,50	40,57	48,92	0,04892	0,9784	225,00	4,50
20065	FIIT REGULAR	298,92	0,85574	0,13410	20	22,50	40,57	48,95	0,04895	0,9790	225,00	4,50